



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Copia delibera di Giunta Comunale

Numero 32

Seduta del 12-03-20

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LA-
VORO AGILE E ALTRI PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 16:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Grilli Francesca	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MAZZARELLI ANGELO	VICESINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIANNINI FABIO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Pasquale Ercoli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE E ALTRI PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 recante: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”*;
- il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n. 6, contenente: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- la DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale sono fornite *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.”*;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenente disposizioni in materia di *“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 8 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 9 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data 11 marzo 2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le previsioni del DPCM 8 marzo 2020 che preve:

art. 1 lett e): si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

art. 2 lett. r): la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

art. 2 lett.s): qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, che all'articolo 1, punto 6), testualmente prevede: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale, ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le

Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, e sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

TENUTO CONTO che il lavoro agile costituisce una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo di emergenza epidemiologica COVID – 19, e fino alla durata di esso, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, in ragione della gestione dell'emergenza e in deroga agli accordi individuali;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante: *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, che disciplina il ricorso a forme di lavoro agile anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTA inoltre, la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la

presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

RILEVATO che è stata verificata la possibilità di permettere ai dipendenti di avere accesso da casa collegandosi da remoto al PC dell'Ufficio;

VISTA la nota informativa INAIL del 25.02.2020, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nel lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017 n. 81, relativa agli obblighi e ai diritti dei lavoratori, nonché ai comportamenti di prevenzione generale richiesti per lo *smart working*, resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro a termini dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020;

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, che sia necessario e urgente, per tutta la durata dello stato di emergenza e fatte salve eventuali proroghe del predetto termine disposte a norma di legge, attivare presso il Comune di Montemonaco il ricorso al lavoro agile o *smart working* in emergenza, che in ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020 richiamato dal DL 17 del 18 marzo 2020 diviene la ordinaria modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell'ente, con l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione;

EVIDENZIATO che l'attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell'espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

Rilevato che è necessario, pertanto, disciplinare le modalità di attuazione dello *smart working*, definendola come ordinaria forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo schema di Regolamento allo scopo predisposto, nel testo allegato al presente atto e parte integrante di esso;

RITENUTO il Regolamento meritevole di approvazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa inerente le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’informativa INAIL del 25.02.2020, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nel lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Responsabile del Settore Contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto legislativo, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RITENUTO, per l’urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE il *“Regolamento per l’attuazione del lavoro agile a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE INDIRIZZO ai Responsabili di Settore, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché, in aggiunta al lavoro agile e per limitare la presenza del personale negli uffici, prevedano l'utilizzo, così come anche previsto dal DPCM 8 marzo 2020 richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, nel rispetto della contrattazione collettiva, degli strumenti delle ferie pregresse, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti, ferma restando la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore, alle OO.SS. e al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della richiamata Circolare n. 1/2020.

6. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DEL
LAVORO AGILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA
CORRELATA AL COVID – 19**

**Articolo1
Oggetto e finalità**

Il Comune di Montemonaco, in virtù dell'emergenza sanitaria correlata al virus Covid-19, alla luce della più recente normativa, nonché della Circolare n. 1/2020 della Funzione Pubblica, adotta il presente Regolamento per consentire l'attivazione del "*lavoro agile*" quale modalità ordinaria di organizzazione del lavoro nel periodo

emergenziale, per consentire al personale di avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione di lavoro.

L'efficacia del presente Regolamento è limitata al periodo di emergenza sanitaria da Covid – 19.

Articolo 2

Definizioni

Per “*lavoro agile*”, o “*smartworking*” costituisce una modalità ordinaria di svolgimento del lavoro subordinato nel periodo di emergenza da Covid-19.

Il lavoro agile si svolge con l'esecuzione della prestazione all'esterno della sede di lavoro abituale attraverso l'uso di strumenti tecnologici che permettono lo svolgimento dell'attività lavorativa senza riduzione qualitativa e quantitativa della stessa.

Articolo 3

Criteri per l'individuazione dei soggetti e delle attività che possono essere svolte in modo agile

Possono essere svolte in modo agile le attività che:

- a) non rientrano nei servizi pubblici essenziali, di cui all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 12/09/2002 e successive integrazioni;
- b) non rientrano nelle attività che i Dirigenti individuano quali attività indifferibili da rendere in presenza, in quanto e fino a quando, su valutazione del Dirigente/Responsabile stesso, perduri tale particolare condizione.

Articolo 4

Modalità organizzative

Il lavoro agile viene attivato direttamente dal Segretario o dai Responsabili dei servizi che, nell'esercizio del potere datoriale possono richiedere la presenza in ufficio del personale per assicurare le attività indifferibili che richiedono la presenza nel luogo di lavoro, anche in ragione dello stato di emergenza.

I Responsabili dei servizi interessati a svolgere la propria prestazione in lavoro agile, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, ne danno preventiva comunicazione al Segretario Comunale.

Articolo 5

Modalità di svolgimento

La prestazione in lavoro agile si svolge al di fuori della sede di lavoro abituale con apparecchiature e connessioni proprie.

Al dipendente in lavoro agile sono applicabili le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001, che rimane soggetto al Codice disciplinare.

Nei periodi di attivazione del lavoro agile mantengono piena efficacia le funzioni gerarchiche e/o di coordinamento inerenti al rapporto di lavoro.

La prestazione lavorativa viene eseguita nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L'attività in lavoro agile sarà distribuita nell'arco della giornata, a discrezione del dipendente, in relazione alle attività da svolgere in modo da garantire, in ogni caso, il livello qualitativo –quantitativo in termini di prestazioni e di risultati che si sarebbe conseguiti presso la sede istituzionale.

Il dipendente in lavoro agile deve comunicare l'orario giornaliero di lavoro al proprio dirigente ed essere contattabile nell'arco temporale di lavoro.

Le timbrature saranno comunicate via -mail al Responsabile di Area all'inizio ed alla fine di ogni giornata lavorativa.

Il dipendente trasmette, con cadenza giornaliera o periodica, al proprio Responsabile un sintetico Report delle attività svolte.

Il dipendente si impegna a:

- eseguire la prestazione lavorativa in modalità *smartworking* nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
- utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio senza alterare la configurazione del sistema;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- osservare la normativa in materia di sicurezza dei dati.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare l'accesso da remoto e l'identificazione informatico /telematica del dipendente.

Articolo 6

Trattamento giuridico e retributivo

La prestazione in modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed economico in godimento.

È inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e dei permessi previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge.

Le giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata, non danno diritto all'erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario e/o protrazione oraria.

Il lavoratore in regime di lavoro agile ha diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali comunali.

Articolo 7

Strumenti di lavoro

Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dovrà utilizzare strumenti tecnologici propri.

L'Amministrazione non risponde di eventuali danni e/o usure degli strumenti utilizzati durante la prestazione resa in modalità agile.

Sono a carico del dipendente le spese riguardanti i consumi elettrici, di connessione alla rete Internet e le comunicazioni telefoniche con e per l'Ente.

In caso di malfunzionamento tecnico di qualsiasi natura, il dipendente deve informare tempestivamente il Responsabile di Area.

Articolo 8

Sicurezza

L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile.

Il dipendente collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire il corretto e sicuro adempimento della prestazione di lavoro.

Articolo 9

Diligenza e riservatezza

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a rispettare le disposizioni normative e contrattuali, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza, nonché ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute nell'esecuzione del lavoro.

Tenuto conto della particolare modalità di esecuzione, costituisce obbligo del dipendente:

1. impedire ogni interferenza sulla documentazione e/o dati utilizzati, che devono essere custoditi diligentemente;
2. impedire l'accesso alla postazione informatica utilizzata, bloccandola in caso di allontanamento.

Articolo 10

Revoca del lavoro agile

Il Dirigente /Responsabile del servizio può revocare l'assegnazione in lavoro agile per:

- a) mancata prestazione dell'attività richiesta;
- b) mancato rispetto dell'obbligo di essere contattabile durante l'orario di lavoro in remoto;
- c) mutate esigenze organizzative.

La revoca deve essere preceduta da comunicazione scritta motivata; è fatto salvo l'eventuale esercizio del potere disciplinare nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b).

Articolo 11

Diritti sindacali

Al personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione alle assemblee, previsti per restante il personale dalle vigenti norme di legge di contratto.

Articolo 12

Criteri di valutazione e verifica della prestazione

Per la valutazione della *performance*, si procede secondo quanto previsto per la valutazione del personale che svolge la propria prestazione lavorativa in sede.

La verifica dell'adempimento della prestazione è assegnata al Responsabile di Area, che predispone un idoneo sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta, sulla scorta del monitoraggio di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Codice di comportamento

Al personale che svolge la propria attività con modalità di lavoro agile sono applicabili il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al regolamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento interno.

Le valutazioni conclusive del monitoraggio generale saranno trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza alla Circolare n. 1/2020 della Funzione Pubblica.

Articolo 14

Clausola di invarianza

Dall'applicazione del presente Regolamento non derivano maggiori oneri a carico dell'Ente.

Articolo 15

Disposizioni finali. Entrata in vigore

È fatta salva la possibilità, in aggiunta al lavoro agile, e conformemente alla previsione di cui all'articolo 1, lettera e), del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 marzo 2020, di collocare i lavoratori in congedo ordinario o ferie, consentendo loro, se ricorre la fattispecie, anche il recupero di eventuale straordinario prestato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere le previsioni del presente Regolamento alla luce dell'evoluzione normativa emergenziale.

Il presente Regolamento, considerata l'urgenza che riveste, entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione di approvazione.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità Tecnica del 12-03-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott.Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 234

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-06-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. 2794, in data 10-06-2020

Dalla Residenza Municipale, lì 10-06-2020.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ercoli Pasquale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 10-06-2020,

Il Segretario Comunale
- Dott. Ercoli Pasquale -
